

**REGOLAMENTO**

**ADDIZIONALE COMUNALE**

**ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE**

**FISICHE (I.R.P.E.F.)**

#### Art. 1

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 133/1999, dall'art. 6 comma 12 della Legge 488/1999 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria per l'anno 2007).

#### Art. 2

#### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Brendola alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

#### Art. 3

#### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27/12/2006.
2. L'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.
4. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) a cura dell'Ufficio Federalismo fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

#### Art. 4

#### **Esenzioni**

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione dell'organo competente con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

#### Art. 5

#### **Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 3, comma 4, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in numero

massimo di nove rate mensili, effettuate dal mese di marzo dell'anno di competenza. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio (anno successivo a quello di competenza) ed è trattenuto in numero massimo di undici rate, dal periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio medesimo è stato effettuato e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Art. 6

### **Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 7

### **Efficacia**

Il presente Regolamento Comunale entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., il 1° gennaio 2007.